

Area Dipartimentale Economico e Gestionale
U.O. Programmazione e Acquisti Beni e Servizi
Direttore ad interim Dott.ssa Orietta Versari

Procedura aperta, tramite appalto riservato ai sensi dell'art.112 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di Servizi Amministrativi di front office, suddivisa in due lotti:

Lotto 1 – Azienda USL della Romagna: *“Gestione sedi di Sportello Unico, Punto Informativo e Servizio di supporto amministrativo ai Centri Prelievi e alle Case della Salute”*

CODICE CIG: 8798283CCE

Lotto 2 – IRCCS I.R.S.T. di Meldola: *“Gestione sedi per Prenotazione, Accettazione pazienti ed altre attività amministrative”*

CODICE CIG: 8798304E22

per la durata di anni 2, con possibilità di opzioni e rinnovo per ulteriori anni 2.

Numero gara: 8189358

DISCIPLINARE DI GARA

“RETTIFICATO”

Sommario

1. PREMESSE	4
1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)	4
1.2 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 Documenti di gara	5
2.2 Chiarimenti.....	6
2.3 Comunicazioni.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	9
4.1 Durata.....	9
4.2 Opzioni e rinnovi	9
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12
7.1 Requisiti di idoneità	12
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	13
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	13
8. AVVALIMENTO.....	14
9. SUBAPPALTO	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	21
15.1 Domanda di partecipazione	21
15.2 Documento di gara unico europeo.....	22
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	24
15.3.1 Dichiarazioni integrative	24
15.3.2 Documentazione a corredo.....	26
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	26
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	28
16.1 Segreti tecnici e commerciali.....	29
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA	29
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	31
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32
18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	33
18.3. RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI CRITERIO E SOGLIA DI SBARRAMENTO.....	34
18.4. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	34
18.5. Metodo per il calcolo del punteggio totale attribuito all'offerta	35
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	35

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	37
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	38
24. CLAUSOLA SOCIALE	39
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	39
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
27. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	41
28. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	43
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44
30. OBBLIGHI DI INTEGRITA' E DI AMMINISTRAZIONE APERTA	45
31. FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATE	47
32. RISOLUZIONE.....	47
33. RECESSO	48
34. ADEGUAMENTO DEI PREZZI	49
35. NORME DI RINVIO	49

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre e indizione del Direttore dell'UO Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi **n. 2174 del 14/07/2021**, questa amministrazione ha deliberato di affidare l'appalto riservato ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 50/2016 inerente il **"servizio amministrativo di front office ed altre attività amministrative"** distinto in due lotti, di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 14/07/2021

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 1.1., del presente Disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dell'AUSL della Romagna con particolare riferimento alle Province di Forlì-Cesena e Ravenna - codici NUTS: ITH57 e ITH58.

I CIG dei due lotti sono riportati all'art. 3 del presente Disciplinare, unitamente alla descrizione.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dr. Davide Pirone.

1.1 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, l'Azienda USL della Romagna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2194/2016, accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito), conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un *Personal Computer* collegato ad *internet* e dotato di un *browser*;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR 445/2000;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto "Registrazione degli Operatori economici".

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui sarà eventualmente richiesto l'invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il SATER è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul SATER e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse.

Le registrazioni di sistema concernente le operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del SATER.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Disciplinare di gara ed i relativi allegati derogano al "Bando-tipo numero 1/2017" dell'ANAC al fine di adeguarlo alle modalità di espletamento della procedura di gara mediante l'utilizzo della piattaforma SATER.

1.2 REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del SATER dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'*account* all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende i seguenti allegati:

- Bando di gara (GUUE);
- Disciplinare di gara_rettificato;
- Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale (Allegato A_rettificato), unitamente ai relativi Allegati 1.a)_rettificato e 1.b);
- Modello DGUE (da compilare sul SATER);
- Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 2);
- Patto di integrità AUSL della Romagna (Allegato 3.a);
- Patto di integrità IRST con codice etico (Allegato 3.b);
- DUVRI AUSL della Romagna (Allegato 4.a) – DUVRI IRST (Allegato 4.b);
- Modulo di attestazione di pagamento dell'imposta di bollo (Allegato 5);
- Modulo Scheda offerta economica (Allegato 6_rettificato);
- Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento AUSL della Romagna (All. 7.a);
- Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento IRST (All. 7.b);
- Elenco del personale da riassorbire AUSL della Romagna (Allegato 8.a);
- Elenco del personale da riassorbire IRST (Allegato 8.b);
- Documento di impegno/accettazione in fase esecutiva dell'appalto (Allegato 9);
- Planimetrie locali AUSL della Romagna (Allegato 10.a);
- Planimetrie locali IRST (Allegato 10.b)

La documentazione di gara è disponibile sul sito *internet*:

- http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/;
- <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>.

Ogni successivo riferimento al profilo del committente o al sito *internet* dell'AUSL della Romagna o alla piattaforma o al SATER, è da intendersi fatto ai suddetti *link*, che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente mediante il SATER, **entro il termine indicato sul portale**, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite sul SATER, entro il termine indicato sul SATER stesso.

Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili in forma anonima, altresì, sul sito dell'Azienda USL della Romagna <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora effettuate mediante SATER all'indirizzo di PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

È onere dell'operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate sia al SATER che alla Stazione Appaltante; si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E RISERVA EX ART. 112 DEL D. LGS. N. 50/2016

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio amministrativo di front office ed altre attività amministrative per l'Azienda USL della Romagna e per l'IRST – IRCCS di Meldola distinto in due lotti separati.

L'Azienda U.S.L. della Romagna, istituita con Legge Regionale n. 22 del 21.11.2013, è subentrata a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti Aziende USL di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, ivi compresi i contratti per la gestione "in outsourcing" di alcuni servizi amministrativi dedicati

allo svolgimento di funzioni che non rientrano nel “core business” delle attività istituzionali proprie di un'Azienda Sanitaria.

Come conseguenza del subentro nei rapporti giuridici preesistenti, attualmente sono presenti in Azienda USL della Romagna alcuni contratti di appalto, prossimi alla scadenza, per la gestione “*in outsourcing*” di servizi amministrativi per sportello unico, punto informativo, accettazione radiologia e servizio di supporto amministrativo dei centri prelievi periferici presso alcune sedi territoriali distrettuali.

In un'ottica di osservanza degli obiettivi stabiliti dalla Legge istitutiva dell'Azienda USL, dovendo perseguire da un lato efficienza organizzativa, omogeneizzazione e snellimento delle procedure, dall'altro maggiore flessibilità dell'organizzazione rispetto alle situazioni di criticità nella dotazione organica, criticità rese maggiormente evidenti a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, si è valutato necessario continuare a gestire “*in outsourcing*” alcuni dei servizi in contesto, al fine di assicurare appropriati standard di qualità ed il rispetto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa.

Oltre alla promozione ed alla valorizzazione delle forme di cooperazione ed innalzamento del livello qualitativo dei servizi erogati, rientra fra gli obiettivi principali definiti dalla Legge istitutiva l'integrazione delle funzioni assegnate all'Azienda USL della Romagna con i servizi svolti dall'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori S.r.l. di Meldola (d'ora in avanti denominato più semplicemente “I.R.S.T.”). Pertanto, la presente procedura di gara, anche al fine di tutelare la partecipazione delle Piccole Medie Imprese, è articolata in due lotti territoriali distinti, di cui uno destinato a soddisfare le esigenze dell'Azienda USL della Romagna e l'altro quelle dell'I.R.S.T.

L'Azienda USL della Romagna e l'I.R.S.T.:

- agiscono in continuità con le scelte strategiche attuate dalle preesistenti Aziende USL, in particolare con quelle attuate dalla preesistente Azienda USL di Cesena, che per il presente servizio aveva esperito una procedura aperta sensi dell'art. 5, comma 4 della legge n. 381/1991, con l'obbligo per l'aggiudicatario di impiegare, in fase esecutiva, **persone svantaggiate in percentuale pari almeno al 50% delle risorse umane messe complessivamente a disposizione per l'esecuzione dell'appalto stesso.**
- intendono perseguire la valorizzazione degli aspetti sociali e sostenere la promozione della responsabilità sociale delle imprese, intesa come “l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.

In altri termini, con il presente appalto, si intendono favorire le condizioni affinché le persone che si trovano in situazioni di disabilità e svantaggio fisico, psichico o sociale, attraverso lo strumento del lavoro e delle relazioni che si instaurano nello specifico ambiente lavorativo, possano riattivare e sviluppare le proprie abilità e potenzialità, al fine di partecipare e godere, nella maniera più piena possibile, dei diritti e delle opportunità, che si esplicano in contesto produttivo, quale è quello di un'azienda sanitaria pubblica, proprio per questo maggiormente orientata al perseguimento dell'interesse generale, alla promozione umana ed all'integrazione sociale.

Ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante “riserva” il diritto di partecipazione alla presente procedura di appalto ad operatori economici (comprese le imprese sociali di cui al comma 1 lett. p) e comma 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017 e i laboratori protetti) e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o svantaggiati. Giusto il disposto dell'art. 112, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

Quanto agli operatori economici diversi dalle cooperative sociali e/o dai consorzi di cooperative sociali, ferme le condizioni essenziali di “riserva” (ossia il cui scopo sociale, inserito nello Statuto e/o atto costitutivo, sia **l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate** e che comunque il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati), potranno essere ammessi alla gara quelli contemplati dall'**articolo 45 del D.Lgs.50/2016**.

Inoltre, in fase esecutiva è fatto obbligo all'OE aggiudicatario di eseguire l'appalto nel contesto di programmi di lavoro protetti ovvero mediante l'adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo, che prevedano, per tutta la durata del servizio, l'utilizzo delle persone con disabilità o svantaggiate di cui al comma 2 dell'art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 in percentuale pari almeno al 50% (cinquanta per cento) delle risorse umane messe complessivamente a disposizione per l'esecuzione del servizio stesso.

L'appalto è, pertanto, suddiviso in numero 2 (DUE) **lotti unici ed indivisibili**, dal momento che si tratta di un servizio univoco, ossia funzionalmente non divisibile, anche se esteso a tutti gli ambiti territoriali nei quali è articolata l'Azienda Usl della Romagna, con specifico riferimento al solo lotto 1, distinti come di seguito specificato:

- LOTTO 1: “**Gestioni sedi di Sportello Unico, Punto Informativo e Servizio di supporto amministrativo dei Centri Prelievi e Case della Salute dell'Azienda USL della Romagna**”;
- LOTTO 2 “**Gestione sedi per accettazione pazienti, prenotazione, centralino ed altre attività amministrative per l'I.R.S.T. di Meldola**”.

Si specifica, inoltre che, frazionare l'appalto in più lotti renderebbe l'esecuzione del servizio eccessivamente dispendiosa, in quanto non si creerebbe il necessario interscambio funzionale e prestazionale delle figure professionali impiegate nelle varie sedi territoriali dove sarà svolto il servizio, determinando, pertanto, una maggiore difficoltà logistica, nonché operativa, in situazioni, a volte anche imprevedute, che richiedono invece prontezza e dinamismo organizzativo per la copertura di eventuali posti vacanti oppure per l'implementazione di nuovi sportelli/servizi, giacché rivolti a garantire all'utenza l'erogazione di servizi amministrativi di base, comunque essenziali (attività di sportello/front office), poiché indispensabili per assicurare, all'utenza stessa, la massima fruibilità nonché accessibilità ai molteplici servizi sanitari erogati dall'Azienda USL della Romagna.

Tabella - Descrizione dei lotti oggetto dell'appalto e delle opzioni previste.

N. LOTTO	OGGETTO	IMPORTO TOTALE BIENNALE A BASE D'ASTA (I.E.)	IMPORTO TOTALE OPZIONE RINNOVO BIENNALE (I.E.)	IMPORTO PROROGA TECNICA 12 MESI (I.E.)	IMPORTO OPZIONI PER SERVIZI AGGIUNTIVI + 50% (I.E.)	IMPORTO OPZIONE DEL + 7% max (I.E.) PER EVENTUALI AUMENTI DEL COSTO DELLA MANODOPERA (CCNL di settore)	IMPORTO MAX STIMATO PER IL LOTTO (Art. 35, comma 4, del Codice)
1	SERVIZI AMMINISTRATIVI DI FRONT OFFICE ED ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER L'AUSL DELLA ROMAGNA	€ 2.534.324,00	€ 2.534.324,00	€ 1.267.162,00	€ 3.187.905,00	€ 665.260,05	€ 10.168.975,05
2	SERVIZI AMMINISTRATIVI DI FRONT OFFICE ED ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER L'IRST – IRCCS DI MELDOLA	€ 1.822.704,00	€ 1.822.704,00	€ 911.352,00	€ 2.278.380,00	€ 478.459,80	€ 7.313.599,80
IMPORTO BIENNALE COMPLESSIVO A <u>BASE D'ASTA</u> (I.E.)		<u>L'importo orario a base d'asta è pari a € 23,00 + IVA</u>				€ 4.357.028,00	
IMPORTO COMPLESSIVO <u>OPZIONE DI RINNOVO BIENNALE</u> (I.E.)						€ 4.357.028,00	
IMPORTO COMPLESSIVO <u>EVENTUALE PROROGA TECNICA</u> (DURATA DODICI MESI) (I.E.)						€ 2.178.514,00	
IMPORTO PER ATTIVAZIONI OPZIONALI DI <u>SERVIZI AGGIUNTIVI</u> (FINO AL + 50% IN AUMENTO DEL VALORE DI CIASCUN LOTTO: BASE D'ASTA + RINNOVO BIENNALE + PROROGA TECNICA) (I.E.)						€ 5.446.285,00	

IMPORTO OPZIONALE PER EVENTUALE AUMENTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA ALLA LUCE DELLE VARIAZIONI DEL CCNL DI SETTORE (FINO AD UN MASSIMO DEL + 7%, CALCOLATO IN AUMENTO SUL VALORE COMPLESSIVO DI CIASCUN LOTTO: (BASE D'ASTA + RINNOVO BIENNALE + PROROGA TECNICA) + OPZIONE DEL 50%)			€ 1.143.719,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE <u>OPZIONI</u> (RINNOVO BIENNALE + PROROGA TECNICA + OPZIONE 50% + OPZIONE 7%) (I.E.)			€ 13.125.546,85
VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (I.E.), AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 4, DEL CODICE.			€ 17.482.574,85

Come indicato nella tabella sopra:

- il valore economico complessivo dell'appalto - stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, ai fini del valore del CIG e comprensivo di tutte le opzioni - è pari ad **euro 17.482.574,85**, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- L'importo orario a base d'asta è pari a € 23,00 + IVA.
- L'importo biennale complessivo a base d'asta è pari ad euro 4.357.028,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

Si precisa che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00 (zero/00), IVA esclusa e non è soggetto a ribasso.

Le caratteristiche descrittive e tecniche dei lotti oggetto della fornitura sono indicate nel **Capitolato tecnico (Allegato A, unitamente ai relativi Allegati 1.a) e 1.b))**, **il quale costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara e deve intendersi qui interamente richiamato e trascritto**; dal medesimo documento si evince inoltre come il gruppo tecnico abbia definito chiaramente le diverse tipologie di attività previste nel presente appalto, tutte collegate fra loro dalle medesime finalità ed obiettivi.

Gli operatori economici devono offrire servizi conformi alle caratteristiche tecniche di minima descritte nel Capitolato Tecnico (Allegato A, unitamente ai relativi allegati). **La mancata corrispondenza a quanto richiesto implica la non idoneità dell'offerta.**

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo complessivo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato incidere per una percentuale di circa il 90%**; tale valore presunto è stimato sulla base dei dati storici oggetto del servizio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'appalto avrà una durata di due anni con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, nei punti 1 e 2 e ai sensi del comma 11, nel punto 3:

- 1) **Importi aggiuntivi opzionali**: la scrivente Amministrazione si riserva il diritto di esercitare tali opzioni, alle medesime condizioni di aggiudicazione, così definite:
 - fino al **50% in aumento** del valore complessivo di ciascun lotto (comprensivo di: base d'asta + rinnovo biennale + proroga tecnica), come indicato nella Tabella di cui all'art. 3), senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice. Si precisa che la predetta opzione di

incremento dovrà essere preventivamente autorizzata anche dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), motivando tale necessità;

- ulteriore opzione in aumento fino ad un massimo del **+ 7% calcolata** sul valore complessivo di ogni singolo lotto (comprensivo di: base d'asta + rinnovo biennale + proroga tecnica) oltre all'opzione del + 50% compresa, per coprire eventuali variazioni del costo della manodopera in conseguenza dell'entrata in vigore di nuovi CCNL di settore nel periodo di vigenza del presente appalto.

Dette opzioni di incremento potranno essere esercitate in relazione al contratto principale e/o al contratto di rinnovo e/o alla proroga tecnica.

2) **Rinnovo**: alla scadenza del periodo biennale, la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata di ulteriori **2 (due) anni**, per l'importo complessivo presunto indicato nella Tabella di cui all'art. 3). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore, mediante PEC, prima della scadenza del contratto originario.

A fronte dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, l'aggiudicatario rimane obbligato all'esecuzione del contratto; in caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario.

3) **Proroga tecnica**: la durata del contratto nel corso dell'esecuzione (o del suo rinnovo) potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è stimata di **12 (dodici) mesi** per un importo complessivo presunto indicato nella Tabella di cui all'art. 3).

Pertanto, ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, **il valore economico complessivo dell'appalto è, pertanto, pari ad euro 17.482.574,85**, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Per il dettaglio e la composizione di detto valore, si rimanda alla tabella di cui al precedente art. 3.

Nel periodo di rinnovo e/o proroga tecnica i Committenti si riservano, infine, di ridurre le attività in prospettiva di eventuali progressivi processi di internalizzazione dei servizi.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c), ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, comma 6, del R.D. 16/03/1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.Lgs. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14/12/2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità (**Allegato 3**) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157, del 17/02/2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'articolo 112 del D. Lgs. 50/2016, ovvero operatori economici (comprese le imprese sociali di cui al comma 1 lett. p) e comma 5 dell'art. 2 del D. lgs. 112/2017 e i laboratori protetti) e cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Quanto agli operatori economici diversi dalle cooperative sociali e/o dai consorzi di cooperative sociali, ferme le condizioni essenziali (ossia il cui scopo sociale, inserito nello Statuto e/o atto costitutivo, sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che comunque il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati), potranno essere ammessi alla gara quelli contemplati dall'articolo 45 del D. Lgs.50/2016.

Art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs 50/2016

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito - **che sarà differita alla fase di aggiudicazione** - la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione, gli operatori economici concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE, devono avere eseguito almeno uno o più servizi analoghi (servizi amministrativi di front-office), presso Strutture Sanitarie Pubbliche o private del territorio italiano per un importo complessivo pari ad almeno:

Lotto 1: euro **1.267.162,00**

Lotto 2 euro **911.352,00**

Si chiede di dettagliare, nell'apposita sezione del DGUE, per ciascun servizio l'importo annuo (IVA esclusa), la tipologia di servizi espletati (per esempio, prenotazioni, accettazione pazienti, informazioni, incasso ticket, ecc.) ed il periodo di riferimento.

Tale requisito viene chiesto per la particolare capacità professionale degli Operatori Economici in riferimento alla loro competenza, esperienza, affidabilità, organizzazione, flessibilità ed efficienza acquisita nel servizio.

In caso di dimostrato inizio dell'attività inferiore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando sulla GUUE, il requisito/importo è ridotto, per ciascun lotto, in misura proporzionale rispetto al minor tempo calcolato in giorni.

La comprova del requisito -che sarà differita alla fase di aggiudicazione- è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) si rinvia all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI o di consorzi ordinari il requisito deve essere posseduto cumulativamente; ai sensi dell'art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito richiesto e la restante quota cumulativamente tra le mandanti per una percentuale non inferiore al 10% ciascuna.

La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:

1. originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
2. copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
3. dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice (D.Lgs. 50/2016 e smi), devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1, lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria, secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1, lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al punto 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto da:

- a) comma 1, art. 47: per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo sopra richiamato, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
- b) comma 2 bis., art. 47: la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso del requisito tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino *al singolo lotto* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In caso di avalimento, la concorrente deve presentare la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione attestante il ricorso all'avalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, da inserire nell'apposita sezione del DGUE;
- b) il DGUE dell'impresa ausiliaria da compilarsi sulla piattaforma SATER;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avalimento, da inserire nelle apposite sezioni del DGUE compilato dalla ditta ausiliaria di cui al precedente punto;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l'Azienda USL a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'OE concorrente;
- e) l'originale o copia autenticata del contratto di avalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a pena di nullità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c., detto contratto deve riportare in modo compiuto, esauriente e specifico:
 - oggetto: requisiti forniti e le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.
 - durata: tale termine deve coincidere con l'intera durata dell'appalto, comprese le eventuali opzioni di acquisto ed il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avalimento;
- f) solo in caso di avalimento interno nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, è ammessa la presentazione di una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Avcp/ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico c/o l'Osservatorio.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, così come modificato ed integrato dal D.L. 77 del 31/05/2021; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori ai sensi dell'art. 80, comma 14, devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda USL della Romagna di quanto subappaltato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (valore complessivo stimato dell'appalto, al netto delle opzioni) di ciascun lotto e precisamente per gli importi sottoindicati, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

N. LOTTO	CIG	IMPORTO TOTALE BIENNALE A BASE D'ASTA (I.E.)	IMPORTO CAUZIONE (2%)
1	8798283CCE	€ 2.534.324,00	€50.693,68
2	8798304E22	€ 1.822.704,00	€36.454,08

Nel caso di partecipazione a più lotti, l'impresa concorrente può prestare un'unica cauzione cumulativa, purché nella medesima siano indicati specificatamente i lotti cui si partecipa ed i relativi importi.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere dell'AUSL della Romagna, INTESA SAN PAOLO, IBAN IT80U0306913298100000300062, intestato ad AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti *internet*:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf;

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, n. 31 del 19/01/2018;
- 4) avere validità per almeno **dodici mesi**, dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c) l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 6 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, allegate sul SATER**:

- in originale sotto forma di **documento informatico**, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da **autodichiarazione** sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
- sotto forma di **copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)**, secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005, corredato da **autodichiarazione** sottoscritta, ai sensi degli art. 46 e 76 del DPR 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tale caso la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. 82/2005.

E' accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente dal rappresentante dell'impresa partecipante e dal soggetto che ha apposto la firma olografa sull'originale cartaceo.

Non è accettabile la scansione di documento cartaceo (formato da cauzione e autodichiarazione), firmata digitalmente solo dal rappresentante dell'impresa partecipante, senza l'attestazione di conformità all'originale come sopra descritta.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se l'anzidetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, ecc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1740, del 19/12/2018, pubblicata sul sito dell'ANAC. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

N. LOTTO	CIG	IMPORTO MAX STIMATO (art. 35, comma 4, del Codice)	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
1	8798283CCE	€ 10.168.975,05	€ 200,00
2	8798304E22	€ 7.313.599,80	€ 200,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del Sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel Sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Bando di gara e sul portale.

L'offerta è costituita da tre parti:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda USL ove per ritardo, disguidi tecnici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di segnalare tempestivamente sia al *call-center* di SATER sia alla stazione appaltante eventuali problematiche tecniche.

In ogni caso il concorrente esonera l'Azienda USL da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER, che provochino il tardivo o mancato caricamento dell'offerta.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore economico stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Qualora siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche **copia conforme all'originale della procura** oppure **del verbale di conferimento** che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, **la dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire a Sistema *file* compressi (tipo .zip), si

raccomanda di **NON sottoscrivere digitalmente il formato compresso, bensì i singoli file** in esso contenuti non ulteriormente compressi.

Le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcita-legale/gare> e sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad es.: certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b), del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per almeno n. 18 (diciotto) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Considerato che in caso di accesso agli atti, saranno consegnati i *file* originali firmati digitalmente, si invita a non inserire nelle diverse sezioni della documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) copie dei documenti d'identità del sottoscrittore all'interno dei *file* trasmessi. Eventualmente allegare il/i documento/i d'identità del sottoscrittore/i una sola volta con file separato rispetto ai file della documentazione. Nel caso in cui fossero inseriti documenti d'identità all'interno dei *file*, tale circostanza sarà considerata come consenso alla divulgazione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- 2) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- 3) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di cui ai seguenti paragrafi.

Il bollo può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:

- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (**Allegato 5**), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, pertanto la domanda dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale.

Sottoscrizione.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10/02/2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del DL 10/02/2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) **copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore**, in file separato dalla restante documentazione;
- b) **copia conforme all'originale della procura** oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, **la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura** oppure copia conforme all'originale del **verbale di conferimento**, come specificato all'art. 13.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 e successive modifiche, completando direttamente il modello presente sul SATER secondo quanto di seguito indicato.

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Nel modello DGUE compreso nella documentazione di gara, questa parte è già precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Indicare la medesima PEC utilizzata nella registrazione al SATER.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla parte VI, completando direttamente il modello presente sul SATER;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, **verso il concorrente e verso la stazione appaltante**, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14/12/2010, con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 7.1 Requisiti di idoneità, del presente Disciplinare;

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, del presente disciplinare;

c) la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e/o norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale del presente disciplinare, se richiesti.

Parte VI - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, utilizzando il modello "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" di cui al precedente paragrafo 15.1, con le quali:

- 1) **dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione** di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;
- 2) **dichiara i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) **dichiara di avere preso conoscenza e di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico dell'appalto ed in tutta la documentazione gara, compresi tutti gli allegati e gli eventuali chiarimenti pubblicati nel corso della procedura stessa;
- 4) **dichiara la validità dell'offerta economica** e che la medesima è **remunerativa** giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura sia sulla determinazione della propria offerta;

5) **accetta** il patto di integrità allegato, predisposto dall'AUSL della Romagna e dall'IRST, per il rispettivo lotto di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L.190/2012;

6) **dichiara di essere in possesso** dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

7) **dichiara** di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, con delibera del Direttore Generale n. 209 del 30/05/2018 reperibile all'indirizzo: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/item/427-nuovo-codice-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

8) **indica** i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, il CCNL applicato, dati INPS e INAIL, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

9) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del DPR 633/1972 e a comunicare all'AUSL la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti":

autorizza a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza** a rilasciare copia di parti dell'offerta tecnica ben specificate e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in caso di verifica sull'anomalia dell'offerta, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo "Segreti tecnici e commerciali", del presente Disciplinare;

11) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del RD 16/03/1942 n. 267:

attesta gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, della c.d. Legge Fallimentare;

12) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dall'Azienda USL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura stessa, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti;

13) **attesta** di essere informato che, a seguito dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, ai fini dell'esecuzione del contratto, questa stazione appaltante procederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo 2016/679, che si applica con decorrenza 25/05/2018.

14) **dichiara** che sarà in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto e sue proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile (RCT) e RCO del medesimo operatore economico in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso, come dettagliatamente specificato all'art. 17 del Capitolato tecnico.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE, alla Domanda di partecipazione, al Patto d'integrità, allega sul SATER i seguenti documenti, per ciascun lotto di partecipazione:

- elenco della documentazione prodotta;

1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:

copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

3) attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando l'**Allegato 5** - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;

4) eventuale procura, secondo quanto previsto al paragrafo 13;

5) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

6) DUVRI (**Allegati 4.a e 4.b**) - in quanto rientrante tra gli "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" di cui all'art. 26, commi 1 e 2, D.Lgs. 81/2008. L'operatore economico deve presentare il DUVRI debitamente compilato e **sottoscritto dal soggetto indicato come datore di lavoro**.

7) Dichiarazioni in ordine al subappalto (eventuale);

8) copia del Disciplinare di gara, sottoscritto per presa visione ed accettazione;

9) copia del Capitolato tecnico, sottoscritto per presa visione ed accettazione;

10) Documento di impegno/accettazione in fase esecutiva dell'appalto (**Allegato 9**);

11) Atto di nomina a responsabile esterno del trattamento (**Allegati 7.a e 7.b**);

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 15.1 Domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

La busta "offerta tecnica" deve contenere i seguenti documenti da allegare/caricare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzodel-sistema/guide/>.

PER CIASCUN LOTTO relativamente al quale il concorrente intende partecipare alla presente procedura, dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica:

- a) **Relazione tecnica dettagliata** del servizio offerto mirata alla descrizione del possesso dei requisiti di minima (in piena osservazione di quanto previsto dal capitolato tecnico) ed alla descrizione puntuale dei parametri che definiscono i criteri qualitativi di aggiudicazione riportati all'art.18 del presente disciplinare;
- b) **Relazione** che contenga la descrizione dei principi, mezzi, misure **per la definizione degli specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo** delle varie tipologie di **persone disabili/svantaggiate** per l'attribuzione del punteggio previsto dall'apposito criterio di valutazione qualitativa; si precisa al riguardo che all'aggiudicatario verrà poi richiesto di presentare, prima dell'avvio del contratto/servizio, i programmi personalizzati dei singoli operatori disabili/svantaggiati impiegati nel presente appalto.

Ciascun documento tecnico di cui sopra (lett. a e b) dovrà essere di non più di 30/35 pagine, formato A4, carattere 12, interlinea 1,5. Tutta la documentazione deve essere redatta in formato PDF e/o altri formati normalmente utilizzabili con gli strumenti di OfficeAutomation più diffusi sul mercato, con attiva la possibilità di ricerca e di stampa.

All'offerta deve essere allegato, inoltre, un Indice riepilogativo di tutti i documenti componenti l'offerta tecnica.

Sulla piattaforma SATER, nella sezione offerta tecnica, sono state predisposte apposite voci (obbligatorie e facoltative) per il caricamento dei vari documenti richiesti.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

16.1 Segreti tecnici e commerciali

Nel caso in cui nella “Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative” non si sia autorizzato il rilascio di copia di parti della documentazione di gara, il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e/o commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall’art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito, si chiarisce che i segreti industriali, tecnici e/o commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L’operatore economico concorrente deve quindi allegare sul SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da secretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L’AUSL della Romagna si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Si precisa che l’AUSL della Romagna non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro quindici giorni, a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta “Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica per ciascun lotto ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/help/guide/>.

L’operatore economico, **a pena di esclusione**, deve compilare l’offerta economica presente sul SATER, inserendo per ciascun lotto di partecipazione:

- a)** il prezzo unitario offerto per ciascun lotto;

Si precisa che:

- il prezzo offerto, a pena di esclusione, non potrà essere superiore agli importi a base d’asta indicati per ciascun lotto, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- verranno recepiti gli importi fino a due cifre decimali;
- il valore complessivo offerto per ciascun lotto di partecipazione e la % di ribasso sulla base d’asta sono calcolati automaticamente dal SATER;
- in caso di discordanza di valore tra il “prezzo unitario offerto” inserito a SATER e quello inserito nel “Modulo Scheda offerta economica”, prevarrà quello inserito a Sistema.

b) il **Modulo Scheda offerta economica** da compilare, per la parte relativa a ciascun lotto offerto, dettagliatamente, in tutti i riferimenti/voci di cui si compone (Allegato 6), debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante. Si ribadisce che il prezzo offerto, a pena di esclusione, non potrà essere superiore agli importi a base d’asta indicati per ciascun lotto, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La Stazione Appaltante precisa che è onere dell'operatore economico controllare e verificare l'esattezza dei dati inseriti, dei calcoli matematici e dei conseguenti valori offerti nel Modulo Scheda offerta economica (Allegato 6);

c) Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di riassorbimento del personale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e relativo trattamento economico);

d) al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell'eventuale offerta anomala, ai sensi dell'art. 97, commi 1 e 4, del D.Lgs. 50/2016, si chiede di allegare una **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma - in merito all'indicazione delle specifiche relative ai prezzi offerti che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono riguardare:

- indicazioni relative all'organizzazione e al metodo della prestazione (economia/e del processo di erogazione del/i servizio/i offerto/i);
- le soluzioni tecnico/organizzative prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi richiesti nel presente appalto;
- indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'impresa per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto;
- indicazioni circa l'originalità del servizio offerto.

Analisi prezzi.

In particolare, al fine di consentire l'accertamento della congruità dell'offerta presentata, onde salvaguardare l'interesse pubblico alla regolare esecuzione dell'appalto, si chiede di meglio dettagliare, fin dalla fase di presentazione dell'offerta, le principali voci di costo in cui si scompone l'offerta e l'utile d'impresa, secondo quanto disposto dall'art 97 comma 4 del D. Lgs 50/2016, specificando anche, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese generali d'azienda (dettagliarne i contenuti, quali, a titolo esemplificativo: ammortamenti, costi per polizze ed oneri finanziari, con particolare riferimento all'incidenza di esse sui servizi richiesti dalla SA);
- altre eventuali voci di costo, oltre all'utile d'impresa.

Inoltre, gli OE partecipanti dovranno indicare, ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sul sistema on-line di SATER i seguenti valori inerenti:

1) **i costi relativi alla sicurezza** propri dell'offerente (c.d. oneri della sicurezza aziendali) già ricompresi negli importi offerti; questi costi/oneri della sicurezza aziendali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura, ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e pertanto devono essere superiori a € 0,00 e non meramente simbolici. In caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i costi relativi alla sicurezza, propri dell'impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte del servizio di loro specifica competenza.

Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:

- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato;

- dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

2) **i costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, per le attività necessarie a realizzare il servizio oggetto della gara, già ricompresi negli importi offerti. In caso di RTI, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i propri costi della manodopera, ovviamente per quanto riguarda la parte del servizio di loro specifica competenza; la Stazione Appaltante ha stimato che tali costi possano incidere per una percentuale di circa il 90% (tale valore presunto è stimato sulla base dei dati storici oggetto del servizio).

Infine, si precisa che:

- nel caso di discordanza tra valore offerto indicato nel fac-simile scheda offerta economica (allegato 6) e valore inserito a Sistema, ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto del valore inserito su SATER;
- l'offerta economica deve essere formulata in euro. Tutti i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; in caso di offerta con numero di decimali superiore a due (2), la stazione appaltante ignora i decimali successivi al secondo;
- la validità dell'offerta non può essere inferiore a diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016;
- la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implicano l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E' nulla ogni altra clausola difforme eventualmente inserita dal concorrente nell'offerta stessa;
- la sottoscrizione dell'offerta equivale ad esatta cognizione di ogni circostanza che possa aver influito o possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del contratto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare, per ciascun lotto di gara, più di un'offerta (divieto di offerta plurima/alternativa);

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate all'art. 13.

Si precisa che il prezzo offerto non può essere pari ad euro 0,00 (zero/00).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta previsti per ciascun lotto.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire l'appalto in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Entrambi i **lotti** sono aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (punteggio **max. 80/100**) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel "Capitolato tecnico", di seguito riportati.

Si precisa, pertanto, che il Capitolato tecnico (Allegato A), unitamente ai relativi allegati - da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto - costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara.

I punteggi previsti sono di tipo D - "punteggi discrezionali", vale a dire punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Il punteggio dell'offerta tecnica (MAX 80 punti) è attribuito, quindi, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO	SOGLIA MINIMA
A Modello organizzativo	A1. Le procedure operative ed i protocolli organizzativi utilizzati nella gestione del servizio, tali da assicurare una costante presenza al front office di operatori adeguatamente formati, aventi ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo): turnazioni, sostituzioni, flessibilità e integrazione dei diversi operatori su tutti gli sportelli	Da 0 a 10 punti	Min. 5 punti
	A2 sistema di controllo dell'attività degli operatori	Da 0 a 8 punti	Min. 4 punti
	A3. Sistema di controllo di qualità dell'attività svolta	Da 0 a 5 punti	NO
	A.4 Modalità di svolgimento delle attività di coordinamento all'interno dei servizi esternalizzati e dei rapporti con i referenti aziendali di tali servizi	Da 0 a 8 punti	Min. 4 punti
	A.5 Soluzioni che prevedano la circolarità delle informazioni ricevute dall'Azienda Ausl della Romagna / IRST ai servizi esternalizzati, relativamente alle procedure e alle disposizioni aziendali.	Da 0 a 5 punti	NO
	A.6 Modalità di trasmissione di risposte tempestive in caso di segnalazioni URP e richieste aziendali inerenti all'organizzazione e alle attività del servizio svolto.	Da 0 a 4 punti	NO
	A.7 Soluzioni atte a rimodulare l'organizzazione del lavoro a seguito di richieste specifiche aziendali o a particolari contingenze (es. picchi temporanei di attività o estensione di servizio) con l'indicazione di soluzioni innovative volte al miglioramento dell'organizzazione dei servizi.	Da 0 a 6 punti	NO
B Modalità di gestione delle risorse umane	B.1 Attività di formazione e aggiornamento svolta autonomamente dall'impresa nell'ultimo triennio.	da 0 a 6 punti	NO
	B.2 Esperienze maturate dal personale impiegato nelle attività oggetto di gara.	da 0 a 6 punti	NO
	B.3 Soluzioni adottate per garantire l'addestramento del personale in caso di <i>turn-over</i> .	da 0 a 6 punti	NO
	B.4 Politiche che si intendono adottare per promuovere la motivazione del personale ed il contenimento del <i>turn-over</i> .	da 0 a 5 punti	NO
C Programma di recupero ed inserimento lavorativo	C.1 Soluzioni che si intendono adottare per l'inserimento lavorativo con disabilità o svantaggiati: <ul style="list-style-type: none"> • modalità di presa in carico del progetto individuale di inserimento; • caratteristiche del progetto di reclutamento, accoglienza, tutoraggio e affiancamento previste; • professionalità adibite all'attività di tutoraggio/affiancamento, numero di ore previsto per tali attività; 	da 0 a 7 punti	NO

di lavoratori con disabilità o svantaggiati.	<ul style="list-style-type: none"> attività di valutazione <i>ex ante</i> ed <i>ex post</i> dell'attività di inserimento, con specifica delle professionalità adibite a tale attività ed il numero di ore dedicato alla medesima; piano di lavoro adottato in rapporto alle specifiche esigenze del servizio richiesto; soluzioni organizzative adottate. 		
	C.2 Percorsi formativi che si intendono adottare per valorizzare le capacità lavorative, le abilità e le competenze acquisite dalle persone disabili/svantaggiate	da 0 a 4 punti	NO

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA E SOGLIA DI SBARRAMENTO

La mancata presentazione della documentazione tecnica comporta l'esclusione dalla gara. La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa in relazione ad uno o più criteri di valutazione sopraindicati, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

L'attribuzione del punteggio qualitativo avverrà secondo i parametri di valutazione e relativi criteri sopra riportati, solo in relazione alle offerte tecniche risultate idonee, in quanto in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato tecnico (Allegato A), unitamente ai relativi allegati.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale secondo quanto previsto nell'allegato Capitolato tecnico, è attribuito un coefficiente utilizzando il “**metodo aggregativo compensatore**”, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio/sub-criterio, ponderati per il peso relativo al criterio/sub-criterio medesimo. Pertanto, a ciascun offerente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$P(i)$ = Punteggio dell'offerta i-esima;

Σ = sommatoria; n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nella tabella di cui al punto precedente e nel Capitolato tecnico (Allegato A);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

La determinazione del coefficiente $V(a)_i$, variabile tra zero e uno, per ogni elemento qualitativo cui è assegnato un “punteggio discrezionale - D”, avviene attraverso l'attribuzione collegiale, da parte della Commissione giudicatrice, dei giudizi riportati nella tabella sottostante:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
non valutabile / non conforme	0,00
scarso o insufficiente	0,25
sufficiente	0,50
discreto	0,65
buono	0,85
ottimo	1,00

I punteggi sono apprezzati al secondo decimale per troncamento.

La Commissione giudicatrice esprime sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni espresse al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non sia unanime, si procede con il calcolo della media dei giudizi (coefficienti) espressi dai diversi commissari.

Al solo fine di verificare il raggiungimento della “**soglia minima di sbarramento**” (**41 punti complessivi rispetto al punteggio tecnico massimo ottenibile di 80 punti**), la commissione procederà, quindi, alla determinazione del punteggio parziale, moltiplicando il coefficiente -variabile tra zero (0) e uno (1)- per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione e procederà alla determinazione del punteggio tecnico complessivo prima della riparametrazione, sommando tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli criteri/sub-criteri di valutazione, tenendo in considerazione anche la specifica indicata al successivo capoverso.

Determinazione delle offerte non idonee: saranno quindi considerate idonee e, pertanto, ammesse alle successive fasi di gara, solo le offerte che, per gli elementi/parametri rispetto ai quali è predeterminato un “punteggio minimo di idoneità” (solo per alcuni sub-criteri è prevista una “soglia minima” di sbarramento sul singolo criterio indicata nell'apposita colonna presente nella precedente “tabella criteri”), avranno ottenuto un coefficiente uguale o superiore a 0,50, che, applicato al punteggio complessivo disponibile per il rispettivo parametro (sub-criterio), comporterà il raggiungimento della soglia minima sopra indicata.

Non verranno ritenute idonee e pertanto saranno escluse dalla gara, le offerte che non abbiano raggiunto, per anche solo uno dei criteri in cui è definito il punteggio minimo di idoneità, il coefficiente minimo di 0,50.

18.3. RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI PER OGNI CRITERIO/SUB-CRITERIO

Assegnazione del coefficiente riparametrato (V): solo per le offerte risultate idonee e che quindi hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento si procederà alla riparametrazione dei coefficienti assegnati dalla Commissione.

Pertanto, al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio qualitativo per ciascun criterio verrà attribuito il punteggio massimo qualitativo complessivo previsto per il medesimo criterio (ad esempio 11 punti); agli altri partecipanti verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti sulla base della seguente formula, espressi con massimo due decimali:

punteggio qualità concorrente considerato = $11 * (\text{punteggio concorrente considerato} / \text{maggior punteggio qualitativo})$

Il punteggio qualitativo finale totalizzato dal concorrente è dato dalla somma dei punteggi riparametrati assegnati a ciascun criterio/sub criterio.

Determinato il punteggio complessivo, la Stazione Appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice all'espletamento delle successive operazioni di gara e, dunque, all'apertura delle offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per l'attribuzione del punteggio economico è stata prescelta la formula del “**ribasso massimo non lineare**”, individuata tra quelle proposte nelle Linee guida n. 2 di attribuzione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005, del 21/09/2016.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà calcolato automaticamente dal Sistema sulla base della seguente formula:

$$PE(i) = 20 * (R_i/R_{max})^\alpha$$

Dove:

PE(i) = punteggio economico assegnabile all'offerta i-esima;

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente;

α = coefficiente pari a 0,5.

18.5. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALL'OFFERTA

Per i entrambi i **lotti**, il Sistema procederà automaticamente, per ciascun lotto, a calcolare il punteggio totale da attribuire all'offerta di ciascun concorrente, che sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, come sopra determinati.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale più alto.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse **potrà partecipare ogni operatore economico concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica**, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **14/09/2021 alle ore 10:00**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo SATER.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER, con un preavviso di almeno un giorno.

Il RUP/Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER e allo sblocco della busta contenente la Documentazione Amministrativa (Busta "A") caricata sul portale.

La disamina dei documenti potrà essere svolta in successiva/e seduta/e riservata/e, dove si procederà a:

- Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- Attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14 (dedicato);
- Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il Direttore dell'UO Acquisti Aziendali adotterà specifico atto di ammissione/esclusione dei concorrenti rispetto alla procedura di gara. Di tale informazione sarà dato avviso ai partecipanti con comunicazione a mezzo SATER, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte viene garantito dalle caratteristiche della procedura telematica che assicura la "conservazione" dell'integrità delle offerte, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP/Seggio di gara procederà, in seduta pubblica virtuale - trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica - allo sblocco della busta contenente l'offerta tecnica (Busta "B") caricata sul SATER.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti, quindi all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'accertamento dell'idoneità e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nella documentazione di gara (anche attraverso l'utilizzo del SATER).

In seguito al ricevimento del verbale della Commissione giudicatrice, il RUP/Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, darà atto dal SATER, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni operate dalla Commissione giudicatrice.

Nella medesima seduta pubblica virtuale o in una seduta pubblica virtuale successiva - non dovendosi fare valutazioni in merito all'offerta economica, ma trattandosi di mera operazione automatica, tracciata sulla piattaforma informatica - il RUP/Seggio di gara procederà allo sblocco della busta contenente l'offerta economica (Busta "C") caricata sul SATER limitatamente ai concorrenti ammessi alla fase di gara.

Secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18, il SATER, in modalità automatica, attribuirà il punteggio alle offerte economiche e procederà all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Per entrambi i lotti risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale (qualità + prezzo) più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/Seggio di gara, in seduta pubblica virtuale, dà atto della graduatoria formulata dal Sistema e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23 "AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO".

Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a tre, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, segnalate automaticamente da SATER, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP/Seggio di gara chiude la seduta pubblica virtuale e procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22 "VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE".

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Il RUP/Seggio di gara, sempre nella suddetta seduta pubblica virtuale, procederà allo sblocco delle offerte economiche, darà atto della graduatoria formulata dal Sistema ed effettuerà la verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto all'art. 97, comma 2 e comma 2-*bis*, del Codice, procedendo al sorteggio tra i metodi di cui ai medesimi commi 2 e 2-*bis*. In caso di sospetta anomalia, si procederà in base a quanto previsto all'articolo successivo. Si rappresenta che, in ossequio a quanto riportato nel comunicato del Presidente ANAC del 05/10/2016, recante "Indicazioni operative sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia nelle aggiudicazioni con criterio del prezzo più basso", si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione/Seggio provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2 e 2-*bis* (in caso di lotti aggiudicati al minor prezzo) e comma 3 (in caso di lotti aggiudicati all'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo), del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Agenzia procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione/Seggio - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di una sola offerta valida pervenuta, purché risulti congrua in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. In relazione:

- a) ad interventi di riorganizzazione che dovessero verificarsi prima dell'aggiudicazione della gara, che comportino modifiche dei protocolli e/o delle attività aziendali e/o dell'assetto organizzativo;
- b) a rivalutazione delle politiche aziendali di finanziamento;
- c) al mancato perfezionamento delle procedure di finanziamento in caso di finanziamenti regionali o statali;
- d) ad altre eventuali casistiche;

motivatamente, l'AUSL della Romagna si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare o annullare in tutto o in parte la gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito in L. 11/09/2020, n. 120, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria è da intendersi automaticamente svincolata senza ulteriori comunicazioni:

- all'atto della stipula del contratto, per l'aggiudicatario;
- all'atto della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, per tutti gli altri concorrenti.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula potrà avere luogo entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

A seguito dell'adozione dell'atto di aggiudicazione, ai fini dell'esecuzione del contratto, questa stazione appaltante procederà a nominare l'aggiudicatario "Responsabile del trattamento dei dati" ai sensi degli artt. 28 e 29 del Regolamento europeo 2016/679, che si applica con decorrenza 25/05/2018.

La mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al valore della base di gara dei lotti aggiudicati.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione, rettificato, è pari ad **euro 5.230,59** IVA e altre spese comprese. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali, quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro, ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Contratto, **l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice**, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. **Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assuntore.** Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto; il mancato rispetto di dette previsioni da parte dell'aggiudicatario costituisce infatti causa di inadempienza contrattuale. **Il progetto di assorbimento sarà allegato al contratto quale parte integrante e sostanziale di esso, pena nullità di quest'ultimo.**

L'inadempimento del progetto di assorbimento che si configuri come grave inadempimento contrattuale comporta la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D Lgs 50/2016.

Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica negli allegati al presente Disciplinare, nonché del Capitolato tecnico, gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore,

qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.

L'aggiudicatario, al termine del presente appalto ed in previsione del successivo, è tenuto fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto è richiesto la condizione particolare di esecuzione la cui accettazione dovrà essere dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta, nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (all'interno della Busta A), **mentre il progetto di assorbimento deve essere inserito nell'offerta Economica (Busta C)**, così come specificato al precedente art. 17.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi o comunque raccolti dall'AUSL della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'AUSL della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, *modus operandi*, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'AUSL della Romagna o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'AUSL della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ausl della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'AUSL della Romagna - UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali - sede legale Via De Gasperi, n. 8 - 48121 Ravenna, oppure al Direttore dell'UO Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi - Viale I Maggio n. 280 - 47522 Cesena (FC).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (tel. 0544/286502; PEC: azienda@pec.auslromagna.it).

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it.

L'Azienda USL della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui contatti sono i seguenti: PEO dpo@auslromagna.it; PEC azienda@pec.auslromagna.it.

27. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Fatturazione

Ordini e richieste attivazioni dei servizi

In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende

sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Si precisa che, qualora gli Operatori Economici non fossero in grado di aderire a breve a un Provider di servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un'apposita funzionalità per ottenere un "identificativo PEPPOL". Tale identificativo consentirà, nell'immediato, di ricevere ordini in modalità elettronica dalle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna.

Le modalità operative per ottenere l'ID PEPPOL sono descritte nel manuale "Guida per la registrazione PEPPOL", disponibile al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.

Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti, sono disponibili nell'apposita sezione del sito:

<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-general>

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a:

Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it.

Si precisa altresì, come previsto dal Decreto del MEF del 7 dicembre 2018, così modificato con Decreto del 27.12.2019 che dal 01/02/2020 (per i servizi dal 01/01/2021) le Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini prevedono che l'ordine ricevuto dopo tale data vada citato in fattura con apposite modalità e anche che da quella data, se la fattura viene emessa per uno dei casi che, in eccezione, non prevede l'invio preliminare al fornitore di un Ordine, vada indicato nell'apposito campo il valore #NO#.

Si veda:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_a_pir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/.

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

Fatturazione

Tutte le fatture emesse nonché i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture afferenti il SAM contattare Az. USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547 352250).

Per ciascun Lotto, la fatturazione sarà mensile e complessiva per l'intero servizio, con dettaglio analitico delle voci di costo per ciascuna sede.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

2. Pagamenti

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

3. Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, per quanto di rispettiva ragione.

28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati a quest'Azienda USL prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva, così come previsto dall'art. 24 del presente disciplinare.

La ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

La ditta aggiudicataria s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione n. 4 del 07.07.2011, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il codice CIG.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Ausl della Romagna a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Ausl della Romagna individuati quali "autorizzati al trattamento", a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Ausl della Romagna, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Ausl della Romagna in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ausl della Romagna nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Ausl della Romagna UO Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali, sede legale Via De Gasperi, n. 6 – 48121 Ravenna, oppure al Direttore della UO Acquisti Aziendali, Viale I Maggio n. 280 – 47522 Cesena (FC).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ausl della Romagna, con sede in Via De Gasperi n. 8 – 48121 Ravenna, Tel. 0544.286502; Pec: azienda@pec.auslromagna.it

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Ausl della Romagna è disponibile sul sito web: www.auslromagna.it.

L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (**DPO**), i cui contatti sono i seguenti:

Email: dpo@auslromagna.it

PEC: azienda@pec.auslromagna.it

30. OBBLIGHI DI INTEGRITA' E DI AMMINISTRAZIONE APERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165". A tal fine, la stazione appaltante precisa che nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile all'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
- rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014.

A tal fine, la stazione appaltante precisa che:

- detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso, ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell'offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;
- nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell'Azienda USL della Romagna, in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna;
- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto *inter partes* ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 50/2016.

A tal fine, la stazione appaltante tiene conto:

- delle modalità individuate dall'art. 1, commi 15, 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- delle indicazioni interpretative fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ivi incluso il parere 7 febbraio 2013, n. 49; (d) delle indicazioni interpretative fornite dall'Avcp, dalla Civit/Anac, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dalle autorità governative; (e) degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione Emilia-Romagna in materia.

In particolare, la stazione appaltante, pubblica nel proprio sito web istituzionale:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando identificato dal CIG e la procedura di scelta del contraente;
- l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- l'aggiudicatario, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- l'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA;
- i tempi di completamento del servizio o fornitura oggetto di appalto (data di effettivo inizio e data di ultimazione);
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. La stazione appaltante trasmette altresì in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti

i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

31. FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'operatore economico aggiudicatario, l'Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.

In caso di fallimento dell'operatore economico aggiudicatario, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

32. RISOLUZIONE

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e relative alla presente procedura di gara, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto *"ipso facto et jure"* il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione al Committente;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- g) qualora l'Azienda capofila notifichi n. 3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- l) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
- m) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- n) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In caso di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) il Committente incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Infine, il Committente si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.

In caso di risoluzione il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell' AUSL della Romagna.

In tutti i casi di risoluzione previsti nella presente procedura l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.

Nel caso di risoluzione del contratto, il fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto medesimo.

33. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), l'Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato trattato davanti al competente giudice avverso il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione
- dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal presente contratto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

L'Amministrazione Contraente può altresì recedere dal contratto, in tutto o in parte, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per i Committenti.

34 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per la durata del contratto e per l'eventuale periodo di proroga o rinnovo, salvo quanto disposto ai seguenti commi e all'art. 4 del presente Disciplinare.

A partire dal secondo anno contrattuale si potrà procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla revisione dei prezzi contrattuali rapportata, nella sua misura massima, all'indice di variazione ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI - al netto dei tabacchi) per il periodo considerato.

Si potrà procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla revisione dei prezzi contrattuali in presenza di variazioni retributive derivanti dall'applicazione del CCNL del settore di appartenenza dei dipendenti dell'OE Aggiudicatario. Anche in questo caso la revisione dei prezzi è ammessa soltanto a partire dal secondo anno contrattuale, fatto salve, comunque, ulteriori diverse indicazioni e/o accordi che dovessero intervenire nel periodo di vigenza dell'appalto.

Nessun obbligo, pertanto, è imposto al Committente (Azienda USL della Romagna / I.R.S.T.) quanto al riconoscimento della variazione dei prezzi di cui ai precedenti commi, riconoscimento che sarà comunque oggetto, nella sua quantificazione, di negoziazione tra le parti.

35. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (ovvero “Codice dei Contratti Pubblici”), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il codice civile;
- tutta la normativa attualmente vigente in tema di attività contrattuale.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Davide Pirone

PER LA STAZIONE APPALTANTE

Il Direttore *ad interim*

UO Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

Dott.ssa Orietta Versari